

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Proc. N. PS6355/dpse
cct



Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM

Prot. **0024070** del: **05/04/2011 11.38**

00198 Roma Documento: **Principale Registro: Partenza**
Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 06858211



Numero di protocollo : AMM08/04/11.005331E

Consiglio Nazionale Forense
c/o Ministero della Giustizia
Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma

Oggetto: provvedimento relativo alla pratica commerciale scorretta posta in essere dalla società CESD S.r.l., consistente nella diffusione, a mezzo stampa e internet, di un messaggio pubblicitario diretto a promuovere i propri servizi finalizzati al conseguimento in Spagna dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Si trasmette copia conforme all'originale del provvedimento assunto dall'Autorità nell'adunanza del 23 marzo 2011.

Il Responsabile del procedimento

M. Caterus Cataurakis

USA/SM



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, *Regolamento*);

VISTO il proprio provvedimento del 1° dicembre 2010, con il quale è stata deliberata la non adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del *Codice del Consumo* e dell’art. 9, comma 1, del *Regolamento*;

VISTO il proprio provvedimento del 3 febbraio 2011, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del *Regolamento*, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Corsi Editati Schede Dispense S.r.l. (di seguito anche CESD), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera *b*), del *Codice del Consumo*. La società, attiva nel settore dell’organizzazione di corsi di preparazione ad esami universitari e recupero scolastico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre

2009, ha realizzato un fatturato di circa 97.000.000 euro, con un utile di circa 120.000 euro.

2. Il Consiglio Nazionale Forense, in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne la pratica commerciale posta in essere da CESD consistente nella diffusione, a mezzo stampa e *internet*, di un messaggio pubblicitario diretto a promuovere i propri servizi finalizzati al conseguimento in Spagna dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

4. In particolare, secondo la segnalazione del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 29 luglio 2010, il professionista prospetterebbe con modalità ingannevoli la possibilità di acquisire, automaticamente, il titolo professionale di avvocato in Spagna, fornendo informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con riferimento alla procedura e alle condizioni previste dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione legale, da parte di soggetti in possesso di un titolo conseguito in un altro paese comunitario.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 30 settembre 2010 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS6355 per presunta violazione degli artt. 20, 21 e 22, comma 2, del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti, ai fini della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

7. In data 15 ottobre 2010, CESD ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

8. In data 1° dicembre 2010, l'Autorità ha deliberato, ai sensi dell'art. 27,

comma 3, del Codice del Consumo, la non adozione della misura cautelare nei confronti del professionista.

9. In data 24 dicembre 2010, è stato richiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, e dell'art. 15 del Regolamento, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria.

10. In data 7 gennaio 2011, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

11. A seguito di richiesta del professionista, in data 25 gennaio 2011 si è tenuta un'audizione e, in data 28 gennaio 2011, CESD ha presentato una memoria difensiva.

12. Con provvedimento del 3 febbraio 2011 l'Autorità ha deliberato di prorogare di trenta giorni il termine di chiusura del procedimento istruttorio.

13. In data 10 febbraio 2011 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

a) Messaggi stampa

14. I messaggi oggetto di valutazione, prodotti dal segnalante in tre versioni differenti con contenuto sostanzialmente analogo, compaiono, in un riquadro a fondo nero con caratteri bianchi, sulla prima pagina di alcuni quotidiani nazionali, almeno a far data dal 2 aprile 2010, e riportano le seguenti frasi:

“Per tutti i praticanti e laureati in giurisprudenza. Consegui l'abilitazione in Spagna DIVENTA AVVOCATO Affrettati perché dal 2011 in Spagna sarà introdotto l'esame per l'accesso alla professione di avvocato (legge 34/2006)”¹;

“Diventa AVVOCATO SENZA ESAME DI ABILITAZIONE Affrettati Rimane poco tempo! Dal 2011 anche in Spagna sarà introdotto l'esame per l'accesso alla professione di avvocato (legge 34/2006) PERCORSI DI STUDIO ANCHE A DISTANZA”²;

“DIVENTA AVVOCATO con “la via spagnola” Affrettati hai tempo solo fino al 31 luglio 2010. Da Ottobre 2011 anche in Spagna sarà introdotto l'esame

¹ Il Sole24ore del 2 aprile 2010 e Italia Oggi del 22 maggio 2010.

² Il Giornale del 22 giugno 2010.

per l'accesso alla professione di avvocato (legge 34/2006). Percorsi di studio anche a distanza”³.

15. In calce a ciascuno dei suddetti messaggi è riportata l'indicazione: “Presso tutti i Centri Studio Cepu. Per informazioni chiama 800 317300; www.abilitazioneavvocato.it” .

16. Dalla documentazione in atti risulta che tali messaggi sono stati pubblicati in forza di contratti stipulati da CESD con le società concessionarie di pubblicità, a partire dal 20 febbraio 2010⁴.

17. Il professionista ha dichiarato che la diffusione sui quotidiani dei messaggi contestati è cessata a luglio 2010 in ragione della modifica della normativa spagnola in materia di iscrizione agli albi professionali degli avvocati ⁵.

b) Messaggio via internet

18. Da una rilevazione del sito www.abilitazioneavvocati.it del 27 luglio 2010, allegata alla segnalazione, risulta che il suddetto indirizzo conduce ad una sezione del sito www.cepu.it, dove è riportato: “*Ecco come diventare avvocato senza sostenere l'esame di abilitazione in Italia. Non perdere altro tempo. Scegli una via semplice ed efficace per diventare Avvocato senza sostenere alcun Esame di Abilitazione*”⁶.

19. Anche da una rilevazione del sito www.abilitazioneavvocato.it, effettuata d'ufficio in data 3 settembre 2010, risulta che dal suddetto indirizzo *internet* si arriva ad una sezione del sito www.cepu.it⁷ dove nella *home page*, oltre alla frase sopra riportata, si leggono le seguenti affermazioni: “*La forza del nostro servizio: Noi ti offriamo una consulenza completa a livello didattico e organizzativo per conseguire l'abilitazione in Spagna e iscriverti all'albo italiano degli avvocati.*

Ci occupiamo dei contatti con le istituzioni spagnole, di tutti i passaggi burocratici e Ti assistiamo fino alla Tua iscrizione in Italia. In base al Decreto Legislativo n. 96/2001, infatti, se sei in possesso di una laurea spagnola in Giurisprudenza, che puoi ottenere con l'omologazione della tua laurea italiana, puoi iscriverti all'Albo italiano degli Avvocati come

³ Il Messaggero del 14 luglio 2010.

⁴ Contratto con Soc. Classpubblicità per uscite del 20 febbraio 2010, 25 febbraio e 19 marzo sul quotidiano Italia Oggi e contratto con Soc. Arcus per uscite su Il Giornale: due nel mese di maggio, sei nel mese di giugno, otto nel mese di luglio 2010 (Doc. 14, all. a).

⁵ Doc. 14.

⁶ http://www.cepu.it/info_abilitazione_spagna.asp.

⁷ Doc. 5.

avvocato “stabilito”.

Per iniziare segui questo iter:

Ti iscrivi al servizio presso il Centro Studio Cepu della tua città, noi ci occuperemo della tua preparazione e dell’espletamento di tutte le pratiche;

Studi con i nostri tutor la lingua spagnola e le materie per l’esame in Spagna;

Sostieni in Spagna la prueba, l’esame di omologazione della tua laurea italiana con la laurea spagnola. Individueremo per te l’ateneo spagnolo più idoneo sulla base del tuo curriculum;

Superata la prueba, ti iscrivi al Collegio degli Avvocati in Spagna;

Infine, ti iscrivi all’Albo italiano come Avvocato “Stabilito” e, dopo tre anni di esercizio della professione, sei integrato nell’Albo come avvocato a tutti gli effetti (Decreto Legislativo. n. 96/2001).

Chi ha scelto questa via ed ha già raggiunto il Suo Obiettivo lo ha fatto per questi Buoni Motivi:

Risparmiare tempo, soldi e energie per corsi di preparazione all’esame di abilitazione;

Evitare stress, demotivazione per il mancato superamento dell’esame;

Accorciare i tempi per poter esercitare la Professione di Avvocato;

Apprendere conoscenze che solo pochi hanno per operare in un mercato internazionale e curare rapporti economico legali e commerciali fra l’Italia e la Spagna.

Ricorda che:

Dal 2011 anche in Spagna sarà introdotto l’esame per l’accesso alla professione di avvocato (legge 34/2006). Affrettati!”⁸.

20. Il suddetto messaggio risulta diffuso almeno da luglio 2010 e risulta rimosso dal sito *internet* a settembre 2010.

c) Quadro normativo di riferimento

i. Esercizio della professione di avvocato in Spagna

21. Ai sensi dell’art. 542 della Ley Organica 1° luglio 1985 n. 6

⁸ Cfr. paragrafo 7. Con memoria del 28 gennaio 2011 (Doc. 29), il professionista fornisce tre ulteriori versioni del messaggio *internet*, prive di data. Nell’intestazione del messaggio, si legge rispettivamente: “Ecco come diventare avvocato conseguendo l’abilitazione in Spagna. Scopri il percorso che ti permetterà di iscriverti all’Albo italiano degli avvocati”, “Ecco come diventare avvocato stabilito in Italia, omologando la propria laurea in Spagna. Non perdere altro tempo; scegli una via semplice ed efficace per diventare avvocato” e “La professione di avvocato ti aspetta! A tutti i laureati o laureandi in Giurisprudenza il D. Lgs. n. 96/2001 offre un’opportunità che amplia le possibilità di esercitare la professione di avvocato”.

sull'ordinamento giudiziario in Spagna, “*abogado*” è il laureato in diritto che esercita la professione forense.

22. La legge spagnola n. 34/06, che riforma le procedure di accesso alla professione forense, prevede, all’art. 2, che potranno esercitare la professione di “*abogado*”, a partire dal mese di novembre 2011, i laureati in diritto (*licenciados en derecho*) che hanno svolto un periodo di formazione professionale specializzata e superato la prova introdotta dalla legge stessa. Pertanto, per il periodo precedente a tale data, è sufficiente avere conseguito la laurea in giurisprudenza per l’iscrizione all’Albo degli “*abogados*” (art. 13 dello Statuto dell’avvocatura).

23. Anche i laureati in legge in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, presso Università statali o legalmente riconosciute, possono esercitare la professione di “*abogado*” in Spagna se ottengono il riconoscimento del proprio diploma di laurea. Il riconoscimento del titolo universitario straniero comporta l’accertamento dell’equipollenza tra tale titolo iberico.

24. Da una rilevazione effettuata sul sito del “*Ministerio de Educación de España*”⁹, si evince che la procedura per ottenere l’equipollenza del diploma universitario conseguito in un paese comunitario si avvia con la presentazione al “*Consejo de Universidades*”¹⁰, presso il suddetto ministero, di apposita domanda per la valutazione della corrispondenza tra il piano di studi del richiedente e quello previsto in Spagna per il conseguimento del titolo universitario corrispondente.

25. In base al grado di corrispondenza accertato, il *Consejo* esprime un parere con il quale stabilisce le condizioni per il riconoscimento del titolo e il dicastero emette la “*resolución*” che può essere positiva, con l’equipollenza del titolo conseguito all'estero¹¹, ovvero condizionata al superamento di ulteriori esami, la “*prueba de conjunto*”, oggetto di specifica indicazione. La risoluzione può anche essere di rigetto *tout court*.

26. Nel caso in cui venga richiesta la “*prueba de conjunto*”, il richiedente avrà due possibilità: chiedere un nuovo parere al *Consejo* (producendo ulteriore documentazione per attestare l’acquisizione delle conoscenze non precedentemente riconosciute), ovvero sostenere gli esami indicati presso un ateneo iberico. A conclusione del procedimento con esito favorevole, il

⁹ Vedi sito: <http://www.educacion.es/external/it/es/info/info.shtml>.

¹⁰ Il Consejo de Universidades è formato da esperti in rappresentanza di tutte le università spagnole.

¹¹ Ciò accade nel caso in cui sia stato accertato il superamento di tutte le materie necessarie in Spagna per l’ottenimento del titolo universitario di cui si richiede il riconoscimento.

Ministerio de Educación rilascia la “*credencial*”, un documento di equipollenza del titolo straniero a quello spagnolo corrispondente.

27. Il sito *internet* del Ministero dell'Istruzione spagnolo riserva una sezione all'equipollenza del diploma di laurea in giurisprudenza ottenuto in Italia rispetto al titolo spagnolo. In particolare, sulla base dei pareri già pronunciati dal *Consejo*, sono elencate le materie del Diritto Positivo spagnolo che devono essere normalmente sostenute dai laureati italiani in Giurisprudenza¹² ai fini del riconoscimento della propria laurea.

28. Il laureato italiano dovrà, dunque, di regola iscriversi ad una Facoltà di Giurisprudenza per sostenere gli esami integrativi indicati dal *Consejo*. Le prove scritte, interamente in lingua spagnola, possono essere svolte annualmente in due sessioni.

ii. Esercizio della professione di avvocato in Italia con titolo professionale conseguito nell'Unione europea

29. In Italia, i cittadini comunitari abilitati all'esercizio della professione forense con titolo conseguito in altri Stati membri possono svolgere stabilmente l'attività professionale, corrispondente a quella dello stato di origine, sulla base delle disposizioni legislative nazionali di recepimento della normativa comunitaria¹³.

30. Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, già acquisite in altri Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di esercitare nel Paese di origine la professione corrispondente. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato Decreto il riconoscimento per l'accesso alla professione di avvocato è subordinato al superamento di una prova attitudinale¹⁴.

31. Inoltre, il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante “Attuazione della Direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”, stabilisce, all'art. 7, che i cittadini comunitari possono svolgere stabilmente l'attività forense negli Stati

¹² Del primo ciclo del corso di laurea (anni 1°, 2°, 3°): Derecho Constitucional, Derecho Penal. Del secondo ciclo (anni 4° e 5°): Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

¹³ Cfr.: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1_3.wp.

¹⁴ In particolare, in base all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 206/07 “La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche e a valutare la capacità all'esercizio della professione ...”. La normativa che disciplina le modalità della prova attitudinale è contenuta nel Regolamento approvato con D.M. 28 maggio 2003, n. 191.

dell'Unione europea con il proprio titolo professionale di origine. A tal fine, gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 96/01 prevedono che gli aspiranti avvocati sono tenuti ad iscriversi in una Sezione speciale dell'Albo dei cd. avvocati "stabiliti" e ad agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare per le prestazioni giudiziali e per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

32. Gli avvocati stabiliti che che esercitano in maniera effettiva e regolare la professione in Italia per tre anni, possono chiedere, ai sensi dell'art. 12 Decreto Legislativo n. 96/01, la dispensa dalla prova attitudinale e, ove dispensati, iscriversi all'albo degli avvocati.

d) Servizi offerti da CESD

33. Sulla base di quanto indicato nei messaggi contestati, CESD sembrerebbe promuovere l'opportunità di acquisire il titolo di "avvocato", offrendo una consulenza completa a livello didattico e organizzativo per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense in Spagna e l'iscrizione all'albo italiano degli avvocati.

34. Dall'analisi delle Condizioni generali di contratto risulta che il servizio di assistenza del professionista viene erogato per l'acquisto di un "Corso di preparazione agli esami di omologazione (la cd. "Prueba de consunto" ovvero "de aptitud" della laurea in giurisprudenza (magistrale o "vecchio ordinamento") nel corrispondente titolo spagnolo", secondo le modalità e nei limiti riportati nei formulari contrattuali¹⁵.

35. Sempre dalle Condizioni generali di contratto si evince che l'attività prestata dal CESD prevede un incontro propedeutico con il responsabile didattico per la qualificazione e la quantificazione dei bisogni formativi per l'apprendimento della lingua spagnola e per la preparazione agli esami di omologazione del titolo di studio.

Quindi lo studente riceve, presso le sedi CESD, lezioni individuali o collettive secondo la programmazione del progetto didattico concordato.

36. Allo stesso tempo viene fornita l'assistenza burocratica per la presentazione della domanda di traduzione e di riconoscimento del titolo di laurea presso il consolato spagnolo in Italia e per il reperimento dei programmi di esame presso l'Università spagnola prescelta dallo studente. Sono ad esclusivo carico dello studente: i costi relativi alla traduzione; i testi

¹⁵ Doc. 9 all. 2 delle Condizioni Generali - Descrizione del servizio di assistenza e all. 3 "Regolamento servizio Omologazione del Titolo".

di esame; le tasse; le imposte; le rette e ogni somma eventualmente richiesta dagli Istituti. Inoltre, sono sostenuti dal cliente anche gli oneri legati alla produzione e all'inoltro della documentazione necessaria, nonché i costi legati alle trasferte e al soggiorno in Spagna che si renderà necessario.

37. A seguito dell'attribuzione dell'onere della prova è stato richiesto al professionista di fornire prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale attraverso l'invio di idonea documentazione volta a dimostrare, in particolare: la durata, i costi e le modalità di svolgimento dei corsi finalizzati al conseguimento dell'omologazione del titolo; l'elenco delle Università e/o Istituzioni aventi sede in Spagna della cui collaborazione CESD si avvale; la copia dei contratti conclusi con utenti italiani per il conseguimento in Spagna dell'abilitazione all'esercizio della professione legale; l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione in Spagna avvalendosi dell'assistenza di CESD e dei soggetti che, conseguentemente, hanno ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo estero¹⁶.

38. In risposta alle richieste formulate nella comunicazione di attribuzione dell'onere della prova, CESD ha fatto presente che l'incontro didattico che si svolge con lo studente ha lo scopo di valutare il suo certificato di laurea e gli esami sostenuti. Successivamente, il certificato di laurea viene inoltrato al Ministero dell'Istruzione spagnolo per ottenere la "resolucìon" nella quale, come illustrato, vengono indicati gli esami che lo studente dovrà sostenere presso atenei spagnoli, la "prueba de conjunto". In genere, si tratta di una decina di esami che è possibile sostenere in vari periodi dell'anno, a seconda dell'Università presso la quale lo studente si registra. Superati gli esami, la stessa Università invia la certificazione al competente ministero il quale emette la "credencial". Con tale titolo spagnolo lo studente procede all'iscrizione presso l'albo degli "abogados" spagnoli, secondo le modalità richieste dall'Ordine professionale del luogo in cui il medesimo intende iscriversi.

39. Il servizio di assistenza fornito da CESD è normalmente della durata di un anno, prorogata gratuitamente su richiesta dello studente. Attualmente la proroga non può superare il 31 dicembre 2011, in considerazione della nuova disciplina che prevede l'introduzione di un esame di accesso alla professione di "abogado".

40. Il costo del servizio offerto da CESD ammonta a circa [omissis]* euro,

¹⁶ Doc. 21.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

comprensivo anche degli oneri relativi alla frequenza di un *master* di diritto presso università spagnole (*[omissis]*), con le quali il CESD ha stipulato apposite convenzioni¹⁷. Oltre a tale importo, il cliente dovrà sostenere le spese indicate al § 36.

41. Dalle evidenze istruttorie, emerge che dal mese di febbraio 2009 sono stati stipulati n. *[omissis]*, contratti per la fornitura da parte di CESD del servizio di assistenza didattica e burocratica per l'omologazione del titolo di studio: di questi, n. *[omissis]*, utenti hanno ottenuto il riconoscimento del titolo accademico in Spagna¹⁸.

42. Il professionista non è stato in grado di fornire, perchè non conosce tale informazione, il dato complessivo relativo agli utenti che si sono iscritti all'Albo degli "avvocati stabiliti" avendo ottenuto la "*credencial*" e che esercitano la professione in Italia¹⁹.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

43. Il professionista ha esposto, per i fini che qui rilevano, le considerazioni di seguito sinteticamente riportate.

44. Con riferimento al messaggio oggetto di contestazione, CESD afferma di offrire un servizio didattico e organizzativo mirato ad ottenere il superamento degli esami, presso università spagnole, al fine di consentire al cliente una formazione aggiuntiva (*prueba de conjunto*) necessaria per ottenere l'equipollenza della laurea italiana al corrispondente titolo iberico. Quest'ultimo consente l'iscrizione, almeno fino a novembre 2011, all'Albo degli "*abogados*" in Spagna, senza la necessità di sostenere l'esame di abilitazione.

45. A giudizio di CESD, la propria iniziativa promozionale sarebbe lecita e, per certi versi, meritoria perché offrirebbe un percorso alternativo per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione forense in Italia, consentendo all'utente di acquisire anche delle nozioni riguardanti un ordinamento giuridico differente.

46. Il professionista rileva che i messaggi diffusi a mezzo stampa sono molto sintetici, limitandosi a fornire alcune informazioni essenziali: una piena trattazione della questione avrebbe richiesto un dettaglio di informazioni che non possono, per evidenti ragioni, trovare spazio nell'ambito di una

¹⁷ Doc. 28.

¹⁸ Doc. 29 all. 10 e 11.

¹⁹ Doc. 28.

pubblicità tabellare. Tuttavia, poiché tali messaggi riportano il numero verde e il sito *internet*, consultando i quali il consumatore può ottenere ulteriori informazioni, gli eventuali interessati sono posti nella condizione di effettuare una scelta di acquisto consapevole.

47. CESD sostiene che il destinatario del messaggio non è il consumatore più sprovveduto, bensì un soggetto qualificato, dal momento che trattasi di un laureato in giurisprudenza e/o che già svolge il praticantato presso studi legali. Si tratta, quindi, di destinatari che, anche alla luce della loro scolarizzazione, non possono, nemmeno potenzialmente, essere trattati in inganno dai messaggi *de quo*.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

48. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 15 febbraio 2011 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 16 marzo 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- la documentazione trasmessa dal professionista in risposta alle richieste dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appare idonea a comprovare l'esattezza materiale delle informazioni contenute nei messaggi pubblicitari in questione, in quanto non fornisce informazioni in ordine alla durata, ai costi e alle modalità di svolgimento dei corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- ai sensi dell'art. 27, comma 5 del Codice del Consumo, i dati di fatto contenuti nei messaggi pubblicitari in esame, sui quali verteva il menzionato onere della prova, devono ritenersi inesatti e conseguentemente i messaggi devono ritenersi ingannevoli.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

49. La pratica commerciale contestata a CESD consiste nella diffusione, tramite stampa e *internet*, di messaggi pubblicitari finalizzati a promuovere

con modalità ingannevoli la possibilità di acquisire automaticamente il titolo abilitante alla professione forense in Italia, fornendo informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con riferimento alla procedura e alle condizioni previste dall'ordinamento italiano per l'esercizio di tale professione.

50. La portata decettiva dei messaggi si sostanzia nelle affermazioni, graficamente evidenziate in grassetto, posta al centro dell'inserzione pubblicitaria comparsa sulla prima pagina di alcuni quotidiani: ***“DIVENTA AVVOCATO con “la via spagnola”, “Consegui l’abilitazione in Spagna DIVENTA AVVOCATO”, “Diventa avvocato senza esame di abilitazione”²⁰ e nella frase riportata nel sito del professionista: “Ecco come diventare avvocato senza sostenere l’esame di abilitazione in Italia. Non perdere altro tempo. Scegli una via semplice ed efficace per diventare Avvocato senza sostenere alcun Esame di Abilitazione”.***

51. Invero, come visto, in Italia per assumere il titolo di avvocato occorre essere iscritti al relativo albo professionale, ai sensi della legge 22 gennaio 1934, n. 36, e della legge 24 febbraio 1997, n. 27. In particolare, dopo la laurea in giurisprudenza, per accedere alla professione legale, è necessario svolgere pratica per due anni presso uno studio legale e, successivamente, sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla professione.

52. Il riconoscimento di un titolo conseguito in un paese comunitario, ai fini dell'esercizio della professione forense in Italia, è subordinato ad un procedimento stabilito dalla vigente normativa in materia che prevede il superamento di una prova attitudinale da parte del richiedente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/07 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE ovvero, in alternativa, l'esercizio della professione in Italia per tre anni come avvocato “stabilito”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 96/01 di attuazione della Direttiva 98/5/CE sul diritto di stabilimento.

53. Pertanto, i messaggi in questione sono ingannevoli perché ingenerano il falso convincimento di poter acquisire in breve tempo (*“non perdere altro tempo”*), al termine di un mero procedimento amministrativo svolto in Spagna, un titolo immediatamente e pienamente valido in Italia – quello di avvocato – per l'esercizio della professione forense (*“via semplice ed efficace per diventare avvocato”*).

54. La portata decettiva di tali messaggi è ulteriormente rafforzata dall'utilizzo del termine “avvocato”, in grado di creare nel consumatore un effetto confusorio circa la pronta spendibilità in Italia della qualifica

²⁰ Doc. 1 all. 1.

professionale ottenibile in Spagna, dal momento che tale titolo evoca, nella comune percezione, l'esercizio autonomo della professione di patrocinante legale da parte di un soggetto iscritto all'ordine forense.

In realtà, come accertato nel corso dell'istruttoria, al termine del corso promosso da CESD, il titolo conseguito non è quello di "avvocato", ovvero di professionista abilitato in Italia all'esercizio autonomo della professione di patrocinante legale, bensì quello di "abogado", ovvero di professionista che può esercitare in Italia solo subordinatamente al compiersi di specifiche condizioni previste dalla legge italiana.

55. Inoltre, nei messaggi diffusi a mezzo stampa viene prospettata la possibilità di ottenere tale abilitazione a distanza [*"PERCORSI DI STUDIO ANCHE A DISTANZA"*] mentre invece, come illustrato dal professionista nel corso dell'audizione, coloro che si avvalgono dell'offerta di CESD devono imparare la lingua spagnola, recarsi presso un ateneo spagnolo al fine di sostenere gli esami relativi alla "*prueba*" e svolgere i relativi adempimenti burocratici.

56. Ulteriore elemento di ingannevolezza dei messaggi in esame, in particolare quelli diffusi a mezzo stampa, è rappresentato dall'omissione di informazioni in ordine alle condizioni cui è subordinato, in Italia, il pieno riconoscimento della qualifica professionale spagnola, ai sensi delle vigenti disposizioni. Nei messaggi esaminati, infatti, è assente qualsiasi indicazione, o anche dei meri riferimenti, alla circostanza che il titolo che si consegue in Spagna ("*abogado*") non è riconosciuto automaticamente in Italia ma occorre, invece, presentare un'apposita istanza di riconoscimento (vedi par. 2. c) ii).

57. Nei messaggi diffusi sul sito *internet*, la natura e le caratteristiche del corso proposto dal CESD – ovvero, che si tratta di un percorso formativo che può condurre all'iscrizione all'Albo italiano come "avvocato stabilito" – sono descritte in modo più esteso. Tuttavia, non sono riportate le limitazioni a cui è soggetto chi si iscrive a tale Albo (illustrate nel precedente § 24 e ss.). Si rileva, inoltre, l'omissione di chiare indicazioni sui tempi, sui requisiti (tra cui la conoscenza della lingua spagnola) e sulle modalità concrete con cui può essere conseguito il titolo offerto, nonché l'importo previsto per l'assistenza fornita. Infatti, non sono precisati né i tempi per conseguire l'iscrizione all'albo degli "*abogados*", né quelli per conseguire l'iscrizione all'Albo italiano come avvocato "stabilito". Quanto, poi, all'assistenza fornita da CESD, la frase: "*Noi ti offriamo una consulenza completa a livello didattico e organizzativo per conseguire l'abilitazione in Spagna e iscriverti*

all'albo italiano degli avvocati. Ci occupiamo dei contatti con le istituzioni spagnole, di tutti i passaggi burocratici e ti assistiamo fino alla tua iscrizione in Italia", inserita nella pagina web illustrata in precedenza, non solo non chiarisce utilmente la natura delle prestazioni erogate, ma addirittura lascerebbe intendere che il professionista fornisce un'assistenza scolastica e burocratica "completa" mentre, come si evince dalle risultanze istruttorie, si limiterebbe a fornire assistenza burocratica di natura meramente informativa, restando a carico del richiedente lo svolgimento degli adempimenti da espletare in Spagna e i relativi oneri economici²¹.

58. Ugualmente, sia nei messaggi diffusi tramite stampa che nei messaggi diffusi tramite *internet*, non sono specificate le modalità di valutazione in Spagna dei titoli di laurea conseguiti in Italia, né sono fornite indicazioni sugli esami da sostenere presso un ateneo spagnolo per conseguire la "*prueba de conjunto*". In particolare, nel sito web del professionista è riportata solamente la frase: "*Sostieni in Spagna la prueba, l'esame di omologazione della tua laurea italiana con la laurea spagnola. Individueremo per te l'ateneo spagnolo più idoneo sulla base del tuo curriculum*".

59. Deve, infine, essere considerato che, a seguito dell'attribuzione dell'onere della prova, in merito al numero degli studenti frequentanti il corso formativo divenuti "avvocati" in Italia, il professionista si è limitato ad affermare di non essere in possesso di tale informazione in quanto, come risulta dai contratti agli atti del procedimento, il corso pubblicizzato è "*[...] di preparazione agli esami di omologazione (la cd. "prueba de conjunto")*"²².

60. In conclusione, i messaggi segnalati contengono informazioni non veritiere sulla natura e sulle caratteristiche del servizio promosso e sul titolo conseguito al termine del percorso formativo, presentando con modalità omissive, oscure e poco trasparenti il servizio offerto dal professionista. Con particolare riferimento all'utilizzo improprio del termine "avvocato" nei

²¹ Doc. 9 all. 2. Il formulario contrattuale prevede un questionario che il cliente deve compilare dopo aver letto le Condizioni Generali e che ha lo scopo di verificare l'effettiva comprensione delle norme che regolano il contratto del quale è parte integrante. La domanda al punto 4 è così formulata: "Sa che la società si interessa solo della preparazione teorica, che non ha alcun rapporto con l'università da lei scelta ...?".

Doc. 28 – Verbale dell'audizione con rappresentanti CESD del 25 gennaio 2011, pag. 2 "Il dott. Iannaccone osserva che il CESD fornisce un'assistenza di tipo burocratico fornendo agli studenti informazioni in ordine: alle materie che si possono seguire, alle università presso cui è possibile sostenere gli esami nei vari periodi dell'anno, alle caratteristiche degli esami da sostenere (scritto, orale, a risposta multipla), ai termini di scadenza per l'iscrizione, ai programmi di studio. Poi, una volta preparati gli esami e individuate le sessioni d'esame, lo studente si reca presso la relativa Università, si iscrive alla sessione d'esame, pagando le tasse e effettua le prove d'esame".

²² Doc. 9, All. 2.

messaggi pubblicitari, è appena il caso di richiamare l'orientamento dell'Autorità, confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, volto ad inibire l'utilizzo di termini che, a causa del loro forte impatto evocativo rappresentato, siano suscettibili di ingenerare confusione nei consumatori²³.

61. Appare rigettabile l'argomentazione sostenuta dal professionista, secondo cui i destinatari del messaggio dovrebbero essere a conoscenza della circostanza che, per il riconoscimento in Italia di un titolo accademico acquisito in un paese europeo, è prevista una misura integrativa, specialmente se si considera che il *target* di utenti dei messaggi contestati è composto da laureati in giurisprudenza.

62. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, confermato dalla giurisprudenza amministrativa, la circostanza che il messaggio sia rivolto ad un *target* composto da soggetti normalmente non sprovveduti "*non esclude la sua oggettiva e strutturale attitudine ingannatoria*"²⁴. A ciò deve aggiungersi che il messaggio, lungi dal rivolgersi a professionisti esperti nelle discipline di derivazione comunitaria che governano in Italia il riconoscimento di titoli di studio e d'abilitazione conseguiti in altri Stati dell'Unione europea, è destinato ad una platea di giovani laureati in giurisprudenza, quando ancora essi devono affacciarsi al mondo del lavoro.

63. Né vale ad eliminare i profili di decettività della proposta formativa pubblicizzata dal CESD l'affermazione secondo cui il consumatore, prima di operare la propria scelta economica, è messo nella condizione di ottenere ulteriori informazioni, attraverso il rinvio, effettuato nei messaggi, al numero verde e al sito *internet*. Infatti, secondo una prassi giurisprudenziale ormai consolidata, la valutazione in merito all'ingannevolezza di un messaggio attiene alla sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili in un momento successivo, ad effetto promozionale ormai prodotto (principio della c.d. "autosufficienza informativa")²⁵. Peraltro, come già rilevato, lo stesso sito *internet* non fornisce informazioni esaurienti circa le caratteristiche e la natura dell'offerta formativa pubblicizzata, i suoi limiti e il livello di assistenza garantita dal professionista.

64. Sulla base delle suindicate considerazioni, i messaggi in esame devono considerarsi idonei a indurre in errore i consumatori in merito alle

²³ Cfr. TAR Lazio, Sez. I, sentenza n. 14655/2004; Tar Lazio, Sez. I, sentenza n. 1778/2008.

²⁴ Cfr. TAR Lazio, Sez. I, sentenze n. 6276/2002 e n. 10956/2006.

²⁵ Cfr. TAR Lazio, sez. I, 24 marzo 2010, n. 32371 e 27 ottobre 2010, n. 35333.

caratteristiche e alla natura della prestazione fornita dal professionista, alla validità e alle modalità di conseguimento del titolo pubblicizzato, falsandone in misura apprezzabile il comportamento economico.

65. La pratica deve, inoltre, ritenersi non conforme al normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si poteva attendere dal professionista che, nel caso di specie, avrebbe richiesto, da parte di quest'ultimo, una maggiore cura in merito alla chiarezza e completezza delle proprie comunicazioni commerciali, con particolare riguardo alle informazioni relative alle caratteristiche dell'attività svolta e all'effettiva natura del titolo pubblicizzato.

66. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita dalla diffusione del messaggio pubblicitario descritto, deve ritenersi scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla natura dei servizi offerti dal professionista.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

67. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

68. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare; della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

69. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della circostanza che CESD è la principale impresa attiva nel settore dell'organizzazione di corsi di preparazione ad esami universitari e recupero scolastico, che detiene i marchi: CEPU, Grandi Scuole, CEPUWeb, GLO, Scuola Radio Elettra, Accademia del Lusso²⁶.

70. La gravità della violazione va, inoltre, apprezzata con riferimento

²⁶ Doc. 9 all. 6.

all'ampiezza e alla capacità di penetrazione dei messaggi pubblicitari che, in quanto pubblicizzati tramite *internet* e i principali quotidiani nazionali, sono suscettibili di aver raggiunto un elevato numero di destinatari.

71. Occorre, altresì, considerare l'entità complessiva del pregiudizio economico per i destinatari dei messaggi, da apprezzarsi con riguardo alla circostanza che il costo del corso è di circa [omissis] euro.

72. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che i messaggi a mezzo stampa siano stati diffusi da febbraio a luglio 2010, mentre quelli presenti su *internet* almeno da luglio 2010 e fino a settembre 2010.

73. In ragione della gravità e della durata della violazione, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Corsi Editati Schede Dispense S.r.l. in misura pari a 90.000 € (novantamila euro).

74. Va considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta già destinatario di un provvedimento in violazione del Decreto Legislativo n. 206/05 in tema di pratiche commerciali scorrette²⁷.

75. Considerati tali elementi, dunque, si ritiene di irrogare alla società Corsi Editati Schede Dispense S.r.l. una sanzione pari a 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, comma 2, del Codice del Consumo in quanto idonea a indurre in errore i consumatori in ordine al titolo che si consegue in Spagna per l'esercizio della professione forense e alle procedure previste per il riconoscimento dello stesso titolo per svolgere la professione di avvocato in Italia;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Corsi Editati Schede Dispense

²⁷ Provv. n. 18259 del 10 aprile 2008, PI6426 - *CEPU-ESAME UNIVERSITARIO GRATIS*, in Boll. n. 14/98.

S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, comma 2 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Corsi Editati Schede Dispense S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento medesimo. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà



La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da n. 19
(.....) pagine.

UFFICIO DI SEGRETERIA - Il Funzionario

5 APR. 2011

[Signature]